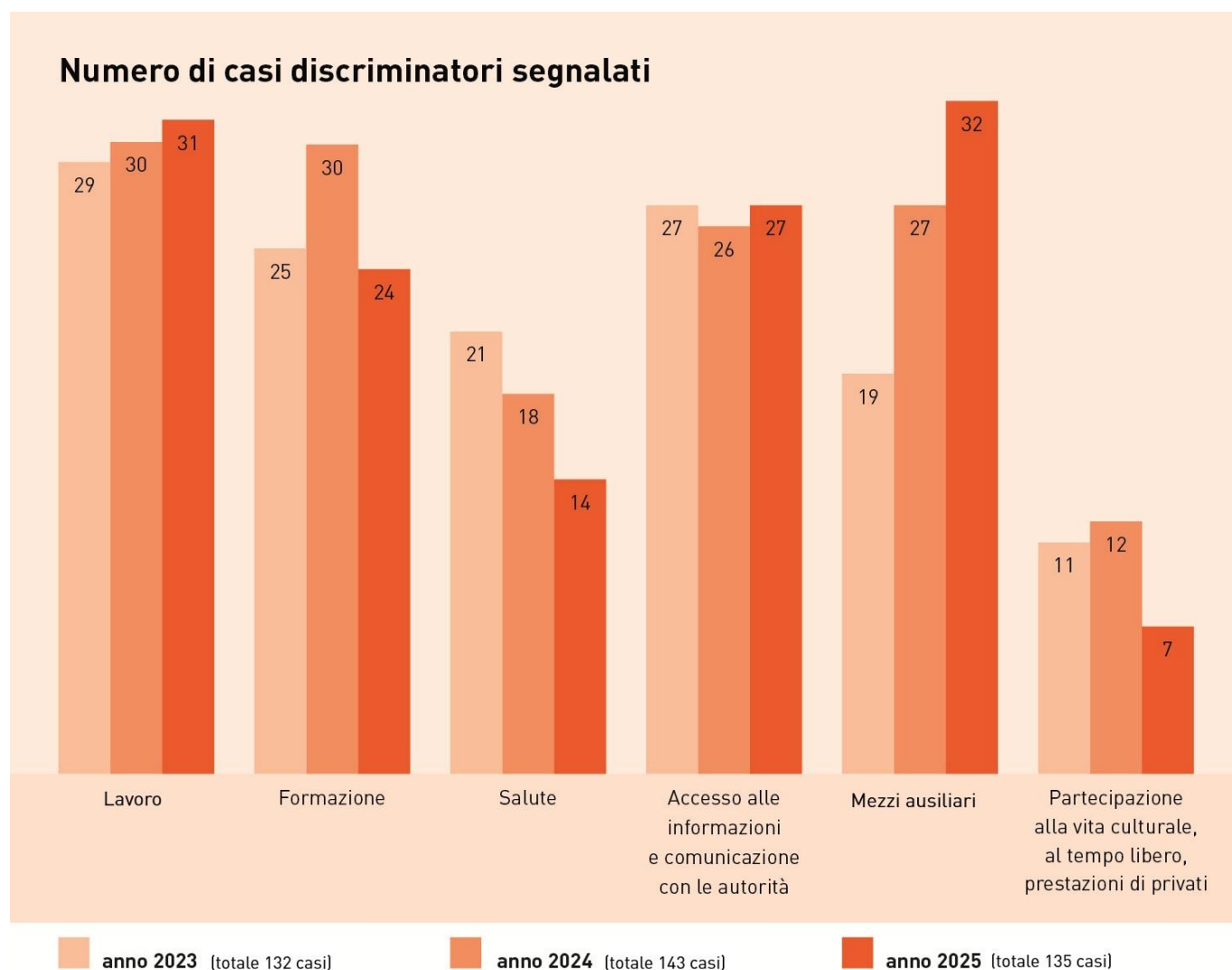


Rapporto sulla discriminazione nel 2025



**Nel 2025 sono stati segnalati alla Federazione Svizzera dei Sordi SGB-FSS
135 casi di discriminazione.**

Il presente rapporto documenta una selezione delle discriminazioni vissute nel 2025 nei più svariati ambiti della vita dalle persone sorde e deboli d'udito e segnalate dalle stesse al servizio giuridico della Federazione Svizzera dei Sordi. Le informazioni contenute al suo interno sono riportate in forma anonima.

I casi dimostrano in maniera emblematica in quali ambiti della vita le persone sorde e deboli d'udito subiscono discriminazioni e quali misure sono necessarie per abbattere le barriere di accesso esistenti.

Nell'ambito delle loro competenze, Confederazione, Cantoni e Comuni devono garantire alle persone sorde e deboli d'udito l'accesso paritario al mercato del lavoro, alla sanità, alla cultura e alle offerte formative, nonché a tutti gli altri ambiti della vita, come peraltro richiesto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dal divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione federale. A tal fine occorrono misure concrete per la promozione e la protezione delle lingue dei segni svizzere.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

Il riconoscimento giuridico delle lingue dei segni e la loro promozione, nonché pari opportunità per le persone sorde e deboli d'udito.

Lavoro

Il signor B., che è sordo, è stato invitato a un colloquio di lavoro, al quale ha partecipato con un interprete di lingua dei segni. Dopo essere venuto a conoscenza della sordità nel corso del colloquio, il datore di lavoro ha informato il signor B. in tempi brevi dell'esito negativo della selezione, sostenendo che comunicare con un collaboratore sordo sarebbe troppo complicato. Nonostante avesse menzionato la sua sordità già nella lettera di motivazione, il signor B. è stato dunque escluso dalle ulteriori fasi del processo di selezione soltanto a causa della propria disabilità. Tale approccio è discriminatorio, in quanto l'esito negativo si basa esclusivamente sul deficit uditivo e non su una valutazione delle qualifiche professionali del candidato.

La signora A. ha lavorato con profitto presso un'azienda per lungo tempo. Lo scorso anno le è stato comunicato che avrebbe dovuto cambiare reparto all'interno della ditta. Dopo un'iniziale resistenza, la signora A. ha accettato tale decisione. Una volta iniziata l'attività nel nuovo reparto sono sorti però dei problemi: il posto di lavoro non soddisfaceva i requisiti di un ambiente sicuro e adatto alle persone sorde, inoltre non era conforme alle sue esigenze. Per le persone sorde è infatti importante, ad esempio, che il lavoro venga svolto a un ritmo più lento e senza eccessive pressioni. A questo si sono aggiunti anche problemi di salute. Durante i colloqui con i superiori non sono mai stati messi a disposizione interpreti, il che ha spesso dato luogo a fraintendimenti. La collaboratrice è stata inoltre descritta come troppo diretta e risoluta. Alla fine la signora A. è stata licenziata dal proprio datore di lavoro. Dal nostro punto di vista, tale licenziamento è riconducibile a un atteggiamento discriminatorio. Nel nuovo reparto, il datore di lavoro non ha infatti mai mostrato un interesse sufficiente rispetto alle esigenze della signora A. in quanto persona sorda, né alla necessità di adattare di conseguenza il posto

di lavoro. È inoltre mancata completamente una sensibilizzazione sulla sordità, il che ha contribuito con ogni probabilità al licenziamento.

Il signor Z. è sordo e lavora in un contesto caratterizzato da frequenti scambi comunicativi, in cui è regolarmente a contatto con persone udenti e il confronto costante è necessario. Per poter esprimere in maniera comprensibile richieste e argomentazioni e partecipare equamente a discussioni importanti, ha strettamente bisogno del supporto di interpreti di lingua dei segni. Partecipa a riunioni periodiche a cui prendono altrimenti parte solo persone udenti e in cui vengono discussi temi e sviluppi attuali del settore. Per svolgere la sua attività lavorativa il signor Z. ricorre già molto di frequente a servizi di interpretariato e necessita di tutte le ore previste dalla decisione dell'Al per il posto di lavoro, per cui si è visto obbligato a partecipare a tali riunioni solo sporadicamente. Di conseguenza la sua partecipazione paritaria a questi incontri importanti, e quindi al lavoro, è notevolmente limitata.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- un sostanziale aumento dei servizi di interpretariato messi a disposizione da parte dell'Al;
- una normativa per i casi di rigore con una maggiore necessità di servizi di interpretariato sul posto di lavoro.

Formazione

La signora D. è sorda e si è preparata intensamente per diversi mesi all'esame complementare passerella. Nonostante abbia presentato per tempo la richiesta di compensazione degli svantaggi, la sua domanda è stata respinta. Negli esami scritti, data la mancanza di tempo supplementare si è trovata sotto notevole pressione, a seguito della quale ha avuto momenti di blackout mentale e ha tralasciato delle risposte, trovandosi così in una posizione di netto svantaggio. Anche gli esami orali sono stati caratterizzati da una scarsa sensibilizzazione del personale responsabile dell'esame nonché da un servizio di interpretazione insufficiente, il che ha impedito di valutare le sue competenze specifiche effettive in modo equo e adeguato. Quando sono stati resi noti i risultati, alla signora D. è stato comunicato il mancato superamento degli esami. Le è stato inoltre indicato che in futuro le sarebbe stato concesso tempo aggiuntivo solo se avesse presentato, oltre alla perizia logopedica, anche un test di intelligenza, necessario per escludere che le sue difficoltà linguistiche siano dovute a un deficit intellettivo. Tale procedura è discriminatoria sotto diversi aspetti. Da un lato, a causa della sua sordità la signora D. non ha potuto beneficiare di condizioni d'esame eque rispetto agli altri partecipanti, il che ha sistematicamente pregiudicato e alterato il suo rendimento all'esame. Per una persona sorda la lingua orale rappresenta una lingua straniera, motivo per cui un'interpretazione in lingua dei segni è assolutamente necessaria. Poiché l'interpretazione richiede in generale più tempo, occorre garantire quanto meno del tempo supplementare a titolo di compensazione degli svantaggi. Dall'altro lato, la richiesta di un test di intelligenza come condizione per compensare gli svantaggi e concedere tempo aggiuntivo rappresenta un ostacolo inaccettabile e stigmatizzante.

Il signor K. è sordo e ha richiesto di poter usufruire di misure di compensazione degli svantaggi per sostenere gli esami di un corso di perfezionamento specialistico. La sua domanda comprendeva, fra l'altro, l'impiego di interpreti di lingua dei segni, tempo aggiuntivo per le prove, aule separate e pause

regolamentate, così da rendere gli esami il più possibile accessibili. La domanda di compensazione estesa degli svantaggi è stata respinta con la motivazione che gli adeguamenti richiesti avrebbero comportato un supposto trattamento di favore rispetto agli altri candidati, pregiudicando la comparabilità degli esami. La commissione d'esame ha concesso solo modifiche minime, senza tenere adeguatamente conto delle esigenze specifiche di una persona sorda.

Nei casi summenzionati, il rifiuto di un'adeguata compensazione degli svantaggi viola il diritto alla parità di trattamento ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e 4 Cost., nonché la legge sui disabili (LDis), che prevede espressamente compensazioni degli svantaggi nel settore della formazione per le persone con disabilità. In entrambi i casi le persone risultano svantaggiate a causa della loro sordità, poiché senza interpretariato e tempo aggiuntivo non sono in condizioni di comprendere e riprodurre i contenuti dell'esame in maniera equivalente.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- la formazione di interpreti e docenti di lingua dei segni a cura dei Cantoni con il supporto della Confederazione;
- il finanziamento da parte dei Cantoni di corsi di lingua dei segni per genitori e familiari di bambine e bambini sordi, nonché il sostegno finanziario della Confederazione;
- standard minimi, piani di studio e materiali didattici per un insegnamento bilingue a tutti i livelli e per la formazione continua.

Salute

Anche nel 2025 la Federazione Svizzera dei Sordi ha ricevuto numerose richieste di finanziamento di interpreti di lingua dei segni in occasione di appuntamenti presso studi medici e ospedali. Alle persone sorde e deboli d'udito continua a essere negato un accesso al sistema sanitario privo di discriminazioni. Come dimostrano i casi riportati di seguito, la mancanza di chiari criteri e norme uniformi sull'assunzione dei costi per interpreti di lingua dei segni, sia in ambito ambulatoriale sia stazionario, creano ancora notevoli barriere di accesso alle visite mediche e ospedaliere. Ciò avviene nonostante l'evidente bisogno di interpreti di lingua dei segni e il consenso politico circa la loro necessità.

Nel settore sanitario manca attualmente una regolamentazione chiara e unitaria in merito all'assunzione dei costi per i servizi di interpretariato in lingua dei segni. Questo ostacola in maniera significativa l'accesso paritario alle prestazioni mediche e terapeutiche per le persone sorde. Il signor P. si è quindi rivolto a noi perché nell'ambito di una degenza ospedaliera stazionaria aveva bisogno di un interprete di lingua dei segni. Inizialmente non era chiaro chi avrebbe dovuto farsi carico dei relativi costi, per cui gli abbiamo spiegato che avrebbe dovuto presentare una domanda di copertura delle spese alla propria cassa malati. A tal proposito, si può fare riferimento alla sentenza del tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo del 18 luglio 2024, secondo la quale la mancata assunzione dei costi per il servizio di interpretariato in lingua dei segni rappresenta una forma di discriminazione indiretta. Tali servizi sono infatti indispensabili per il buon esito della terapia, così come per una comunicazione senza limitazioni fra specialisti sanitari e la persona sorda. La loro negazione comprometterebbe in modo inammissibile la salute e la copertura assicurativa delle persone sorde. Nel caso in cui si tratti di un'istituzione di diritto pubblico, abbiamo consigliato al signor P. di segnalarle che,

ai sensi della legge sui disabili, questa è tenuta a garantire l'accessibilità e ad assumere i costi per l'interpretazione in lingua dei segni. Nel caso di un'istituzione privata tale argomentazione non sarebbe applicabile; in questo caso il signor P. dovrebbe basarsi sulla summenzionata accessibilità prevista per le casse malati.

Il signor O. è stato convocato in ospedale per un controllo del suo impianto. La sua assistente sociale aveva chiesto preventivamente all'ospedale se fosse prevista all'appuntamento, a cura della struttura, la presenza di un interprete di lingua dei segni, così da garantire un'adeguata comunicazione tra il signor O. e il medico curante. L'ospedale ha risposto che, in base a una direttiva interna, non è più consentito organizzare servizi di interpretariato per le visite di controllo. È stato inoltre fatto presente che anche gli appuntamenti precedenti si erano svolti senza interpretazione. Successivamente, l'assistente sociale del signor O. si è rivolta a noi chiedendoci se questa procedura costituisse una discriminazione, supposizione che abbiamo confermato. Le abbiamo quindi consigliato di contattare l'ospedale con una lettera di sensibilizzazione da parte nostra. In virtù del divieto di discriminazione e conformemente alla legge sui disabili, le persone sorde e deboli d'udito hanno legalmente diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie senza discriminazioni. Un presupposto centrale in tal senso è assicurare una comunicazione senza barriere, garantita dal ricorso a interpreti professionisti di lingua dei segni.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

- una base legale univoca e unitaria per l'assunzione dei costi di interpretariato nel settore sanitario;
- l'accesso paritario per le persone sorde all'assistenza sanitaria tramite offerte specializzate.

Mezzi ausiliari

I genitori di una bambina sorda hanno richiesto a un istituto cantonale delle assicurazioni sociali l'assunzione dei costi per un corso a domicilio di lingua dei segni, ai sensi dell'art. 9 OMAI, al fine di consentire alla figlia di ricevere un'istruzione bilingue precoce. Il Cantone in questione aveva rifiutato in precedenza il corso a domicilio, sostenendo non rientrasse nell'offerta di base in pedagogia speciale. L'AI ha segnalato che non sussiste una base legale che prescriva l'assunzione dei costi di un corso a domicilio per la promozione della lingua dei segni in famiglia. I genitori hanno ribadito che il corso è necessario per la comunicazione fin dalla prima infanzia e per lo sviluppo linguistico della figlia, dato che non usa ancora la lingua orale. Nonostante le ripetute richieste di chiarimenti e segnalazioni dell'importanza dell'educazione bilingue, la domanda è stata nuovamente respinta dall'AI senza offrire alcuna soluzione alternativa. Tale rifiuto pone la bambina sorda in una posizione di svantaggio, poiché senza il corso a domicilio non ha accesso paritario alla comunicazione e allo sviluppo del linguaggio. Tutto ciò costituisce una violazione del diritto al sostegno e alle pari opportunità dei bambini con disabilità sancito dall'art. 8. della Costituzione federale e dalla legge sui disabili (LDis). Rifiutando di coprire i costi, l'AI ignora le esigenze particolari di una bambina sorda, generando una discriminazione indiretta.

Anche quest'anno ci sono stati segnalati diversi casi in cui l'AI ha respinto una domanda di assegno per grandi invalidi in riferimento a minori. In uno di questi casi i genitori di un bambino sordo si sono rivolti a

noi dopo aver presentato una richiesta di questo tipo. A causa della sordità del figlio, i genitori devono fare fronte a notevoli oneri supplementari nella vita quotidiana, in particolare un bisogno di assistenza nettamente maggiore e la necessità di un supporto audiopedagogico intensivo e regolare. Rispetto alle famiglie con figlie e figli udenti, tali oneri aggiuntivi sono considerevoli e potrebbero essere compensati perlomeno in parte attraverso l'assegno per grandi invalidi. L'Al ha riconosciuto in linea di principio il carico supplementare per la famiglia a causa della sordità del bambino, ma ha comunque respinto la domanda. I test uditivi effettuati con gli apparecchi acustici avrebbero evidenziato infatti, secondo la stessa, come il bambino non raggiunga il valore soglia richiesto per comprovare una capacità uditiva insufficiente. L'Al ne ha dedotto che il bambino dispone di una comprensione linguistica sufficiente. Abbiamo preso in carico questo caso facendo presente che nonostante gli apparecchi acustici e il mancato raggiungimento del valore soglia indicato, il bambino non presenta una comprensione linguistica sufficiente. A tal proposito abbiamo segnalato in particolare un rapporto audiopedagogico dettagliato, nel quale si evidenzia più volte che, nonostante gli apparecchi acustici, il bambino mostra reazioni uditive ambivalenti e comprende solo parzialmente le richieste verbali.

L'Al ha esposto argomentazioni analoghe in un altro caso. Anche in queste circostanze, sulla base di test uditivi effettuati con apparecchi acustici si è ipotizzato che il bambino sentisse a sufficienza e che quindi avesse una comprensione linguistica soddisfacente. Abbiamo dunque ribadito ancora una volta che sentire non equivale a capire. Abbiamo portato questo secondo caso davanti a un tribunale cantonale e il procedimento è attualmente ancora in corso.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

che tutte le persone sorde e deboli d'udito in Svizzera abbiano diritto ai mezzi ausiliari e che i costi per l'interpretariato siano coperti.

Comunicazione con le autorità

In un procedimento davanti al tribunale di famiglia, in considerazione di una situazione di sordità è stata disposta la presenza di interpreti di lingua dei segni per colloqui di consulenza. Il Comune ha addebitato alla famiglia i costi dell'interpretariato dichiarando che avrebbe coperto solamente alcune ore a titolo di cortesia e rifiutando di assumere ulteriori costi. Questa motivazione non è sostenibile dal punto di vista giuridico. I costi per il servizio di interpretazione in lingua dei segni non rappresentano un atto di cortesia volontario, ma costituiscono una prestazione obbligatoria degli enti pubblici prevista dalla legge. Conformemente al divieto di discriminazione e alla legge sui disabili, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono tenuti a offrire le proprie prestazioni senza discriminazioni e a finanziare le misure di adeguamento necessarie, tra cui rientrano i servizi di interpretariato in lingua dei segni.

L'argomentazione del Comune contraddice inoltre in modo diretto la disposizione del tribunale secondo cui i colloqui di consulenza devono essere necessariamente svolti in presenza di un interprete di lingua dei segni. Limitare questa prestazione segnalandola come atto di cortesia non è pertanto né giuridicamente ammissibile, né compatibile con l'ordine del tribunale.

In un altro caso, una persona sorda è stata fermata durante un controllo della polizia su un binario ferroviario per aver superato apparentemente una barriera, nonostante non fosse in grado di sentire le istruzioni degli agenti a causa della sua sordità. La polizia le aveva urlato qualcosa, ma questa essendo sorda non era stata in grado di udire le intimidazioni e non aveva compreso la situazione. Gli agenti l'hanno quindi afferrata per un braccio e trattenuta, nonostante avesse ripetuto più volte di essere sorda, cosa che i poliziotti hanno ignorato. La persona si è fatta prendere dal panico, ha opposto resistenza e ha cercato di girare la testa all'indietro per leggere le labbra degli agenti attraverso il contatto visivo. Anche questo gesto è stato impedito. La procedura della polizia è stata discriminatoria perché non ha tenuto conto delle esigenze comunicative particolari delle persone sorde, provocando un'inutile escalation.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

il rispetto da parte di Confederazione, Cantoni e Comuni dei loro obblighi per una comunicazione senza barriere e l'attuazione sistematica di quest'ultima.

Partecipazione a cultura e tempo libero, servizi di privati

Una coppia sposata di persone sorde voleva usufruire di un'offerta di mediazione per risolvere un conflitto. L'ufficio di mediazione ha tuttavia respinto la richiesta di svolgere gli incontri in presenza di un'interprete di lingua dei segni, sostenendo che quest'ultima avrebbe ostacolato una comunicazione diretta e la ricerca di soluzioni.

La signora U., persona sorda, voleva partecipare con suo figlio a un gruppo di socializzazione per la prima infanzia gestito dal servizio di consulenza per madri e padri, ma a causa della sua sordità ha bisogno di un interprete di lingua dei segni. In questo caso, il servizio di consulenza è erogato da un fornitore di prestazioni cantonali e costituisce pertanto un'istituzione pubblica. Il gruppo di socializzazione si è però rifiutato di assumere i costi per l'interprete. Si tratta dunque di una situazione discriminatoria, poiché in base al divieto di discriminazione e alla legge sui disabili il servizio di consulenza per madri e padri è tenuto a coprire i costi per organizzare l'interpretariato. La negazione di questo supporto comporterebbe infatti l'esclusione delle persone sorde da prestazioni di diritto pubblico. Predisporre il servizio di interpretariato non rappresenta un servizio opzionale ma un obbligo di legge, volto a garantire l'assenza di barriere e la parità di trattamento.

Un organo di mediazione finanziato con fondi di diritto pubblico ha comunicato a una persona sorda che offre solo consulenze telefoniche, ma non colloqui in presenza. A causa della disabilità, gli appuntamenti telefonici non sono un'opzione percorribile per le persone sorde. Questo complica la comunicazione e crea delle barriere. L'organo di mediazione si è detto successivamente disponibile a offrire un breve colloquio per valutare il caso, ma non ha disposto ulteriori misure. Questa situazione evidenzia una considerazione insufficiente delle esigenze delle persone sorde e mette in luce i problemi di discriminazione esistenti.

La Federazione Svizzera dei Sordi chiede:

un diritto sancito per legge a beneficiare di interpreti di lingua dei segni per partecipare alla vita sociale, secondo un modello finanziato dai soqgetti.

Contatto tramite e-mail: **serviziogiuridico@sgb-fss.ch**

o tramite il nostro modulo di contatto:



Zurigo, febbraio 2026

